

Assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a premi annui

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG

Prodotto: Grazer-Unit-ValifPlus-“B” a premi ricorrenti

Contratto Unit-Linked (Ramo Assicurativo III)



Data di realizzazione del documento: 31/12/2025
(il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Grazer Wechselseitige Versicherung AG, Società per Azioni di diritto austriaco capogruppo del GraWe Insurance Group, sede e direzione generale: Herrengasse 18-20, 8010 Graz (Austria), direzione per l'Italia competente per la stipula dei contratti con i contraenti italiani: Wasagasse 11/10, 1090 Wien (Austria), sito internet: www.grawe.it, e-mail: italia@grawe.at, PEC: grawe-pec@legalmail.it

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo è possibile compilare l'apposito form al seguente link: <https://www.grawe.it/formular/> (accessibile anche dal sito internet www.grawe.it con un click su “contatto”).

La **Grazer Wechselseitige Versicherung AG** è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni private in base alla normativa austriaca. Competente per la vigilanza sulla sua attività è l'Istituto Austriaco per la Vigilanza sui Mercati Finanziari (Finanzmarktaufsicht). La **Grazer Wechselseitige Versicherung AG** opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta con numero 766 nell'elenco II all'albo delle imprese tenuto dall'IVASS. L'IVASS ha preso atto dell'avvio dell'attività della Compagnia in Italia con Comunicazione del 5 giugno 1997 - Protocollo 731439.

Il premio può essere investito anche in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Patrimonio netto al 31 dicembre 2024 (data dell'ultimo bilancio approvato): Euro 1.062 milioni, di cui EUR 15 milioni di capitale sociale ed EUR 1.047 milioni di riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.grawe.at

Requisito patrimoniale di solvibilità: 1.297.192 migliaia di Euro

Requisito patrimoniale minimo: 324.298 migliaia di Euro

Fondi propri ammissibili: 4.069.989 migliaia di Euro

Indice di solvibilità (solvency ratio): 313,8% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana. La lingua contrattuale è l'italiano. Tutta la documentazione relativa al contratto ed ogni comunicazione tra Compagnia e Contraente devono essere redatti in lingua italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazione Principale

La prestazione principale per il caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto o di premorienza nel corso dello stesso è legata direttamente al valore di uno o più fondi esterni (OICR – Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) compresi nella opzione di investimento che è stata scelta dal Contraente.

Gli obiettivi dell'opzione di investimento e dei fondi in essa contenuti sono indicati nel relativo KID specifico. Ulteriori informazioni si trovano nell'apposita sezione del nostro sito internet italiano: <https://www.grawe.it/informazioni-fondi/>

Alcuni dei fondi di investimento che possono essere abbinati al presente prodotto finanziario tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. La relativa strategia al proposito (criteri sociali, ecologici e etici) è esplicitata nel relativo KID specifico e nel factsheet mensile scaricabile dal nostro sito internet italiano.

Il contratto non prevede alcuna garanzia di capitale o di consolidamento delle prestazioni, per cui il valore delle prestazioni, considerata la variabilità delle quotazioni dei fondi e l'applicazione dei costi di sottoscrizione sulle prime annualità di premio, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.

La prestazione per il caso di vita si determina in base al controvalore delle quote dei fondi presenti nel contratto al momento della scadenza finale dello stesso.

La prestazione per il caso di premorienza si determina incrementando il controvalore delle quote dei fondi presenti nel contratto alla fine del mese in cui perviene la denuncia del sinistro del 5% della somma complessiva dei premi del piano.

Prestazione Complementare

Il Contraente può scegliere di abbinare al contratto una copertura assicurativa complementare in base alla quale, in caso di sopravvenuta invalidità a seguito di infortunio con un grado di almeno il 50%, la Compagnia si sostituisce al Contraente nel pagare i successivi premi ricorrenti fino alla scadenza del contratto.

Variazione dell'opzione di investimento

Il Contraente ha la facoltà di variare nel corso del contratto l'opzione di investimento a cui vengono destinati i premi.

Opzione di conversione della prestazione in rendita

Su richiesta del Beneficiario della prestazione **per il caso sopravvivenza alla scadenza finale del contratto** (solo ed esclusivamente per questa e non per il caso di prestazione anticipata a seguito di riscatto o per il caso di morte), il valore monetario di questa, al netto della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, può essere convertito in una rendita vitalizia, se l'importo della rendita annuale che così si determina non sia inferiore ad EUR 3.000,-. La rendita vitalizia si determina applicando al valore monetario della prestazione le tariffe attuariali della Compagnia vigenti al momento in cui la prestazione assicurativa stessa diviene esigibile.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non è assicurabile la vita di persone di età inferiore a 15 anni o di età superiore ai 60 anni al momento della decorrenza. L'età massima assicurabile a scadenza è 75 anni.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione assicurativa è limitata al controvalore delle quote dei fondi presenti nel contratto (quindi senza la sovrapprestazione del 5% della somma dei premi del piano) per il caso di decesso:

- in seguito alla partecipazione ad azioni belliche o a sommosse, tumulti o disordini dalla parte dei rivoltosi;
- svolgendo attività di pilota speciale, partecipando a gare motoristiche o praticando sport pericolosi;
- a causa di epidemie o di infezione HIV;
- in caso di morte per malattia entro i primi sei mesi successivi alla conclusione del contratto;
- in caso di suicidio nei primi tre anni di durata del contratto;
- se l'Italia viene coinvolta in azioni belliche o è vittima di una catastrofe nucleare, biologica o chimica.

La prestazione complementare per il caso di sopravvenuta invalidità fornisce copertura al massimo fino all'annualità assicurativa nella quale l'assicurato compie il 65° anno di età.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: tutte le richieste di pagamento devono essere consegnate all'intermediario di riferimento o inviate alla Direzione della Compagnia in forma scritta, provviste della firma originale dell'avente diritto opportunamente certificata a conferma dell'effettiva identità del soggetto che sottoscrive.

Nel caso di prestazione in caso di morte dell'Assicurato, insieme alla richiesta di liquidazione, devono essere presentati i seguenti documenti:

Se i beneficiari sono stati determinati nominalmente

- Originale della polizza;
- Copia del certificato di morte della persona assicurata;
- Documentazione comprovante le circostanze del decesso;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascuno dei beneficiari;
- Se fra i beneficiari sono presenti soggetti minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni.

Se beneficiari delle prestazioni risultano essere gli eredi legittimi o testamentari

- Originale della polizza;
- Copia del certificato di morte della persona assicurata;
- Documentazione comprovante le circostanze del decesso;


	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di esistenza di testamento, copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché opportuna documentazione che attesti in via ufficiale che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato; - In mancanza di testamento, atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva da cui risulti chi sono gli eredi legittimi; - Copia del documento di identità e del codice fiscale di ciascuno dei beneficiari; - Se fra i beneficiari sono presenti soggetti minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni. <p>Nel caso di prestazione alla scadenza finale del contratto o di riscatto anticipato totale, insieme alla richiesta di liquidazione, devono essere presentati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Originale della polizza; - Documento di identità del Beneficiario – Conferma della residenza fiscale del Beneficiario; - Scheda di adeguata verifica del Beneficiario (se diverso dal Contraente); - Opportuna attestazione dell'esistenza in vita della Persona assicurata (se diversa dal Beneficiario), nella forma della copia di un suo documento di identità (o altro documento ufficiale) o di una autocertificazione. <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se tale termine è decorso senza che sia stata avanzata richiesta di pagamento, le somme maturate sono da devolvere – conformemente alla legge italiana – all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>Erogazione della prestazione: La Compagnia esegue i pagamenti entro 30 giorni dal momento in cui la prestazione è divenuta esigibile, dopo aver ricevuto tutta la documentazione completa ed avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal Contraente o dal soggetto tenuto a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere – ai sensi di legge e delle Condizioni di Assicurazione – il diritto alla prestazione.</p> <p>Laddove il Contraente fornisca informazioni inesatte riguardo alla sua residenza fiscale al momento della presentazione della richiesta di assicurazione ciò determina l'annullamento del contratto.</p>





Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio per l'assicurazione principale viene scelto liberamente dal Contraente entro gli importi minimi e massimi qui di seguito riportati. Il premio può essere successivamente (con effetto dalla scadenza annuale del contratto) incrementato; una riduzione dell'importo del premio è possibile solo dopo che almeno tre annualità di premio siano state integralmente pagate con l'importo originariamente fissato. Il premio può essere pagato oltre che in soluzione unica annuale anche con rateazione semestrale, trimestrale o mensile.</p> <p>Premio annuale minimo: EUR 1.200,- Premio semestrale minimo: EUR 600,- Premio trimestrale minimo: EUR 300,- Premio mensile minimo: EUR 100,-</p> <p>Premio annuale massimo (indipendentemente dal frazionamento): EUR 24.000,-</p> <p>SOMMA COMPLESSIVA MINIMA DEI PREMI DEL PIANO: EUR 24.000</p> <p>Il premio annuale per l'eventuale copertura complementare per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di sopravvenuta invalidità è pari all'1 per mille della somma complessiva dei premi del piano e si incrementa del 1,5% in caso di pagamento semestrale, del 2% in caso di pagamento trimestrale e del 3% in caso di pagamento mensile.</p> <p>Il premio anticipato iniziale di perfezionamento del contratto deve essere pagato al momento della presentazione della proposta con un bonifico a favore delle coordinate bancarie indicate dalla Compagnia sulla proposta.</p> <p>I premi successivi devono essere pagati con bonifico bancario a favore del conto premi della Compagnia od attivando un ordine di addebito diretto in conto (Sepa Direct Debit SDD).</p> <p>Il premio versato non coincide con il premio investito. La parte di premio versato trattenuta a copertura dei costi di sottoscrizione non concorre alla formazione del controvalore del contratto da corrispondere per il caso sopravvivenza (alla scadenza finale o in caso di riscatto anticipato) o per il caso di premorienza.</p> <p>Il premio al netto dei costi di sottoscrizione viene destinato all'acquisto di quote del/i fondo/i esterno/i (OICR) compresi nella opzione di investimento che è stata scelta.</p>
---------------	---


	Nel caso di riattivazione di un contratto andato in precedenza in decadenza o riduzione senza che fossero state pagate ancora almeno dieci intere annualità di premio devono essere corrisposti tutti i premi maturati dalla prima rata non pagata fino al momento della riattivazione. Nel caso di riattivazione di un contratto per il quale erano state invece già pagate almeno le prime dieci annualità è facoltà del Contraente pagare i premi sin dal momento di efficacia dell'intervenuta riduzione o da un successivo momento.
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia avvalso, nei termini di legge, del diritto di revoca della proposta o di recesso dal contratto già concluso, come indicato nella successiva sezione "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?".
Sconti	Non è prevista alcuna forma di sconto del premio per il presente contratto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La copertura assicurativa principale ha inizio dalla data di decorrenza indicata sulla polizza o dalla eventuale successiva data di conferma di stipula del contratto (data di emissione della polizza). Il contratto cessa una volta che dal momento della decorrenza iniziale sia trascorsa l'intera durata (da 15 a massimo 45 anni) scelta dal Contraente. Una interruzione anticipata del contratto, con il riscatto o la riduzione (cioè la sospensione dei successivi pagamenti) dello stesso, è possibile solo dopo che siano trascorse integralmente le prime tre annualità con il pagamento integrale dei premi per esse previsti.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie da esso offerte.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Finché la Compagnia non abbia ancora accettato la stipula del contratto emettendo la relativa polizza il Contraente può revocare la proposta inviando una dichiarazione scritta per raccomandata alla Direzione della Compagnia la quale gli rimborserà, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di revoca, il premio che egli abbia eventualmente già versato trattenendo solo i diritti fissi di lavorazione di pratica pari a EUR 30,-.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Direzione della Compagnia entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto stesso. La Compagnia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla dichiarazione di recesso, il premio già versato trattenendo solo un importo forfetario di EUR 60,- a copertura delle spese per l'emissione della polizza e per la copertura caso morte per il periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
Risoluzione	In caso di sospensione del pagamento dei premi successivi del contratto: <ul style="list-style-type: none"> - Se questa avviene prima che il Contraente abbia pagato integralmente le prime tre annualità di premio il contratto va in decadenza, con perdita di quanto finora versato. - Se questa avviene dopo che siano state già pagate integralmente almeno le prime tre annualità di premio, ed il contratto abbia maturato (dopo l'applicazione del diritto di riduzione anticipato previsto dalle Condizioni di Assicurazione se non sono state pagate almeno 10 annualità di premio) un controvalore di almeno EUR 2.000,- il contratto va in riduzione, rimanendo in vigore per quanto già versato. Se invece il controvalore così maturato è inferiore ad EUR 2.000,- il contratto rimane congelato e può essere solo riscattato o riattivato pagando i premi mancanti.


 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p><u>Riscatto totale</u></p> <p>E' possibile esercitare il diritto di riscatto del contratto quando siano trascorse integralmente almeno le prime tre annualità del contratto con il pagamento integrale dei premi per esse dovuti. Il valore di riscatto si determina sulla base del controvalore delle quote dei fondi di investimento presenti nel contratto al momento dell'efficacia del riscatto, trattenendo i costi previsti dalle Condizioni di Assicurazione (al proposito si rinvia al punto "Quali costi devo sostenere?").</p> <p><u>Riscatto parziale</u></p> <p>Un riscatto parziale è possibile non prima che siano trascorse le prime cinque annualità contrattuali. Un riscatto parziale non può essere inferiore ad EUR 2.500 e dopo di esso deve rimanere nel contratto un controvalore di almeno EUR 5.000. Per un ulteriore successivo riscatto parziale devono essere trascorsi almeno 24 mesi dal precedente prelievo.</p>

Richiesta di informazioni	<p>Per informazioni sui valori di riscatto è possibile rivolgersi, oltre che all'Intermediario responsabile del contratto, anche direttamente alla Direzione della Compagnia alle seguenti coordinate:</p> <p style="text-align: center;">Grazer Wechselseitige Versicherung AG Direzione Commerciale per l'Italia Wasagasse 11/10 - 1090 Wien (Austria) Form di contatto al seguente link: https://www.grawe.it/formular/ E-mail: italia@grawe.at</p>
----------------------------------	---

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il Prodotto è rivolto a clienti con residenza principale (centro degli interessi vitali) in Italia che intendono ricercare una crescita di valore in un orizzonte temporale di lungo/lunghissimo termine a fini pensionistico/previdenziali in coerenza con il proprio profilo di rischio/rendimento e delle proprie esigenze di investimento. Il prodotto è rivolto ai clienti con un livello di esperienza e conoscenza almeno di base o superiore dei prodotti di investimento assicurativi e/o dei principali strumenti finanziari sul mercato (i.e. titoli azionari, obbligazionari). Il prodotto è rivolto a clienti con una tolleranza al rischio media o superiore, disposti ad accettare variazioni anche rilevanti del proprio investimento e con una capacità di sostenere le perdite almeno media. La tolleranza al rischio e la capacità di sostenere le perdite possono variare in funzione dell'opzione di investimento sottostante selezionata.

Il contratto è stipulabile per una Persona Assicurata che abbia un'età tecnica (differenza tra l'anno di calendario e l'anno di nascita) compresa tra 15 e 60 anni alla data di decorrenza e non superiore a 75 anni alla scadenza finale.

 **Quali costi devo sostenere?**

Il KID (Documento contenente le informazioni chiave) di ciascuna opzione di investimento prevista dal contratto riporta, secondo lo schema previsto dalla normativa dell'Unione Europea, la somma dei costi complessivi applicata al contratto negli scenari temporali indicati e l'indice sintetico RIY (Reduction in Yield = Incidenza annuale dei costi) che rappresenta come i costi riducano il rendimento rispetto ad un ipotetico (e del tutto irrealistico) prodotto senza alcun costo. In aggiunta alle informazioni riportate sul KID si evidenziano qui di seguito in forma analitica i costi applicati al contratto.

1. Costi gravanti sui premi da versare

1.1. Costi di sottoscrizione

Dalle prime dieci annualità di premi vengono detratti costi di sottoscrizione come da tabella seguente:

Anni di durata del contratto	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 o più
Costi di sottoscrizione come % del premio annuale	7,5%	8%	8,5%	9%	9,5%	10%	10,5%	11%	11,5%	12%	12,5%

A partire dalla undicesima annualità di premio non vengono più addebitati costi di sottoscrizione.

1.2. Spese di emissione

Da ciascuna annualità di premio versata vengono inoltre trattenuti EUR 25,- (Euro venticinque) di spese di incasso.

2. Costi gravanti sul controvalore del contratto

2.1. Costi per la gestione del contratto

Di seguito si riportano i costi annuali di gestione del contratto che vengono addebitati su base mensile mediante prelievo di quote del/i fondo/i presenti nel contratto:

Anni di durata del contratto	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 o più
Costi di gestione del contratto come % del premio annuale	1,125 %	1,2 %	1,275 %	1,35 %	1,425 %	1,5 %	1,575 %	1,65 %	1,725 %	1,8 %	1,875 %

2.2. Commissioni di gestione dei fondi esterni (OICR) nei quali investe il contratto

Le commissioni di gestione, calcolate su base annua e differenti per ciascun fondo, vengono addebitate dalla società di gestione del fondo direttamente al patrimonio del fondo esterno (OICR) sulla base del valore del fondo alla fine di ciascun mese. Le quotazioni dei fondi esterni (OICR) sono quindi calcolate e pubblicate già al netto di queste commissioni.

Di seguito si indicano le aliquote delle commissioni di gestione attualmente applicate dai fondi esterni (OICR) compresi nelle opzioni di investimento previste dal prodotto:

Value Investment Fonds (ISIN: AT0000990346): 1,5% annuale

Apollo "Linea Dinamica" (ISIN: AT0000A0DXM1): 1,9% annuale

Apollo "Linea Bilanciata" (ISIN: AT0000A0DXL3): 1,5% annuale

Apollo "Linea Prudente" (ISIN: AT0000708755): 0% annuale

Superior 3 – Fondo Etico (ISIN: AT0000A07HT5): 0,9% annuale

Apollo Sostenibile "Azionario Globale" (ISIN: AT0000A1EL54): 0,95% annuale

Apollo Sostenibile "Emerging Market Equity" (ISIN: AT0000746904): 1,25% annuale

Restano inoltre a carico dei fondi le spese amministrative legate alla loro gestione operativa e i costi di transazione da loro sopportati. I fondi Apollo "Linea Dinamica, Bilanciata e Prudente" sono fondi di fondi che investono a loro volta in quote di fondi di investimento (OICR) i quali hanno loro proprie commissioni di gestione.

I dati complessivi esposti nel KID (Documento contenente le informazioni chiave) delle singole opzioni di investimento rappresentano i costi complessivi (inclusi quelli dei fondi in cui investono i fondi di fondi) effettivamente sopportati dal/i fondo/i nell'ultimo esercizio passato e possono quindi differire dall'aliquota nominale annuale in ragione dell'andamento della quotazione del fondo nel corso dei 12 mesi.

2.3. Costo della copertura assicurativa

Il costo della copertura assicurativa caso morte varia a seconda dell'età raggiunta dall'assicurato in ciascun anno della stessa. Ammonta ad esempio al 3,4 permille del capitale sottorischio (differenza tra prestazione garantita e controvalore del contratto) per un assicurato di 45 anni di età.

3. Costi per riscatto/riduzione del contratto prima del pagamento di almeno dieci annualità di premio

Nel caso di riscatto anticipato o riduzione (=esenzione dal pagamento del premio) del contratto prima che siano state pagate integralmente le prime dieci annualità del contratto dal controvalore del contratto viene detratto un costo determinato quale percentuale del premio annuale, come qui di seguito indicato:

Anni di durata del contratto	Annualità di premio già integralmente pagate							
	3	4	5	6	7	8	9	10
15	48%	42%	36%	30%	24%	18%	12%	0%
16	51,2%	44,8%	38,4%	32,0%	25,6%	19,2%	12,8%	0%
17	54,4%	47,6%	40,8%	34,0%	27,2%	20,4%	13,6%	0%
18	57,6%	50,4%	43,2%	36,0%	28,8%	21,6%	14,4%	0%
19	60,8%	53,2%	45,6%	38,0%	30,4%	22,8%	15,2%	0%
20	64%	56%	48%	40%	32%	24%	16%	0%
21	67,2%	58,8%	50,4%	42%	33,6%	25,2%	16,8%	0%
22	70,4%	61,6%	52,8%	44%	35,2%	26,4%	17,6%	0%
23	73,6%	64,4%	55,2%	46%	36,8%	27,6%	18,4%	0%
24	76,8%	67,2%	57,6%	48%	38,4%	28,8%	19,2%	0%
25 o più	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%

In caso di diminuzione del premio il costo viene calcolato per la parte di premio che non viene più pagata. In caso di successivo riscatto di un contratto precedentemente ridotto non è dovuto un ulteriore costo.

4. Costi per operazioni specifiche sul contratto

Per l'esecuzione delle seguenti operazioni specifiche la Compagnia addebita al contratto un diritto in misura fissa per l'importo di seguito specificato. Questi importi vengono determinati di anno in anno.

- Variazione del Contraente o della Persona Assicurata del contratto: EUR 36,-
- Variazione dell'opzione di investimento: gratuita se effettuata per la prima volta almeno 24 mesi dopo la decorrenza del contratto o dall'ultima precedente variazione, altrimenti EUR 36,-
- Emissione di una polizza sostitutiva quale originale cartaceo: EUR 24,-
- Lavorazione dell'insoluto di un addebito diretto SDD: EUR 8,- nel caso di un normale insoluto per insufficienza di fondi sul conto; EUR 24,- in caso di indebita restituzione dei fondi disposta dal Contraente.
- Invio di solleciti di pagamento: EUR 5,- per il 1° sollecito; EUR 7,- per il 2° sollecito.
- Emissione di attestazioni non standard su richiesta del Contraente: EUR 15,- con invio per E-mail; EUR 24,- con invio postale.

La quota parte dell'intero flusso commissionale del prodotto percepita dall'intermediario ammonta al 65%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale. Il valore delle prestazioni erogabili dal contratto è quindi sempre direttamente collegato all'andamento della quotazione del/i fondo/i esterno (OICR) nel/i quale/i investe la opzione di investimento prescelta, per cui sia le prestazioni assicurative che il valore di riscatto possono anche essere inferiori ai premi versati.

Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e del Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

La Compagnia nella propria attività di investimento, sia per la gestione degli attivi propri, che per la gestione degli assets finanziari affidategli dai clienti/stakeholder, applica quotidianamente i principi della sostenibilità, seguendo nell'implementazione della propria strategia di responsabilità di impresa i seguenti pilastri: a) Promozione di un'economia a basso consumo di energia e di anidride carbonica; b) Politiche sociali di inclusione e trasparenza; c) Integrazione dei principi ESG nello svolgimento quotidiano del core business. Dettagli della policy di sostenibilità della Compagnia e della società gestrice dei fondi sottostanti al contratto si trovano in: <https://www.grawe.it/sostenibilita/>. Alcuni dei fondi di investimento che possono essere abbinati al presente prodotto tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. La relativa strategia al proposito (criteri sociali, ecologici e etici) è esplicitata nel "Documento contenenti le informazioni chiave" (KID) dell'opzione di investimento nella quale sono inclusi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'organo di vigilanza

Qualora il reclamo presentato alla Compagnia abbia dato esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

E' inoltre possibile rivolgersi all'organo austriaco competente per la vigilanza sulle assicurazioni:

**Finanzmarktaufsicht (FMA)
Versicherungsaufsicht
Otto-Wagner-Platz 5 - 1090 Wien (Austria)
Tel. +43-1-24.959-0 Fax +43-1-24.959.5499**

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa.

E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, Nr. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Tassazione dei premi

I premi pagati per i contratti finanziari-assicurativi come il presente non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Tassazione delle somme corrisposte

Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e, solo per la parte relativa alla copertura del rischio demografico, anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n. 190, che ha riformulato il comma quinto dell'Art. 34 del DPR 601 del 29 settembre 1973).

In tutti gli altri casi, il rendimento finanziario è soggetto ad imposta sostitutiva: l'imposta è trattenuta al momento dell'erogazione della prestazione da parte della Compagnia, la quale ha optato per agire quale Sostituto d'imposta nei confronti dei Contraenti/Beneficiari italiani e provvede a versarla tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.

In particolare, sul rendimento finanziario maturato:

a) se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, in base all'Art. 44, comma 1, lettera g-quater del DPR 917/1986, viene applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'Art. 26-ter, comma 1 del DPR 600/1973, nella misura del 26%. L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4 del DPR 917/1986.

b) se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione in rendita il capitale è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al punto a). Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, in base all'Art. 44 comma 1 lettera g-quinquies del DPR 917/1986, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% di cui all'Art. 26-ter, comma 1 del DPR 600/1973, applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4-ter del DPR 917/1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'Art. 26-ter del D.P.R. 600/1973 non deve essere applicata relativamente a soggetti che esercitano attività d'impresa. Laddove i proventi siano corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività di impresa la Compagnia non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa opportuna documentazione a conferma della sussistenza di tale requisito.

I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'Art. 168-bis del DPR 917/1986, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato, per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Imposta di bollo

L'art. 19 del Decreto Legge 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 ha esteso dal 1 gennaio 2012 l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni emesse dalle Compagnie di assicurazione per i contratti finanziari-assicurativi da essi stipulati.

La nostra Compagnia ha optato per applicare direttamente l'imposta di bollo, e ha ricevuto l'autorizzazione all'applicazione dell'imposta di bollo in modo virtuale con provvedimento del 21.2.2013 del Direttore dell'Ufficio Territoriale di Udine dell'Agenzia delle Entrate. L'imposta viene pertanto applicata e liquidata direttamente dalla Compagnia, tramite il proprio Rappresentante Fiscale in Italia, e non sussiste così alcun obbligo od adempimento a carico del Contraente o dell'Intermediario per applicare le imposte previste alternativamente all'applicazione dell'imposta di bollo da parte delle compagnie.

L'imposta di bollo viene calcolata sul valore di rimborso dei prodotti finanziari-assicurativi con l'aliquota dello 0,20% (con limite massimo di € 14.000 se il Contraente non è una persona fisica).

L'imposta di bollo viene calcolata e memorizzata annualmente sul contratto e trattenuta alla scadenza del contratto od al momento del suo riscatto anticipato, detraendola dalla prestazione da liquidare.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE/DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (PORTALE CLIENTI), NELLA QUALE REGISTRANDOSI DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO POTRAI CONSULTARE LA POSIZIONE DEL CONTRATTO.